

**COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO**

**(Provincia di Macerata*)***

**Via Roma,49 – CAP. 62020**

**Tel. 0733/661602 - Fax 0733/661603**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC

CAPITOLO 4

REGOLAMENTO COMPONENTE TASSA RIFIUTI

(TARI)

**INDICE**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Art. 4. Soggetto attivo

**TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

Art. 5. Presupposto per l’applicazione del tributo

Art. 6. Soggetti passivi

Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo

Art. 8. Esclusione dall’obbligo di conferimento

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 10. Superficie degli immobili

Art. 11. Costo di gestione

**TITOLO III – TARIFFE**

Art. 12. Determinazione della tariffa

Art. 13. Articolazione della tariffa

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 19. Scuole statali

Art. 20. Tributo provinciale

**TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

Art. 21. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 22. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

**TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

Art. 23.Obbligo di dichiarazione

Art. 24. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 25. Poteri del Comune

Art. 26. Accertamento

Art. 27. Sanzioni

Art. 28. Riscossione

Art. 29. Interessi

Art. 30. Rimborsi

Art. 31. Somme di modesto ammontare

Art. 32. Contenzioso

**TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 33. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 34. Clausola di adeguamento

Art. 35. Disposizioni transitorie

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1. Oggetto del Regolamento**

**1.** Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti dell’ Imposta Unica Comunale, prevista dall’ art. 1 commi dal 639 al 704 della legge n. 147/2013 ( Legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

**2.** L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013.

**3.** La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**4.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti**

**1.** La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.

**2.** Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

**3.** Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

**a)** i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

**b)** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

**c)** i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

**d)** i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

**e)** i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

**f)** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

**4.** Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie

**Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

**1.** Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

**a)** le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

**b)** il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

**c)** il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

**d)** i rifiuti radioattivi;

**e)** i materiali esplosivi in disuso;

**f)** le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

**g)** i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

**2.** Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

**a)** le acque di scarico;

**b)** i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

**c)** le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; **d)** i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

**Art. 4. Soggetto attivo**

**1.** Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

**2.** In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

**TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

**Art. 5. Presupposto per l’applicazione del tributo**

**1.** Presupposto della TARI è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

**2.** Si intendono per:

**a)** locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tutti i lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

**b)** aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;

**c)** utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

**d)** utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

**3.** Sono escluse dalla TARI:

**a)** le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

**b)** le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

**4.** La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

**5.** Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni ad più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

**6.** La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

**Art. 6. Soggetti passivi**

**1.** La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

**2.** Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

**3.** In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

**4.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce

i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo**

**1.** Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

**a)** le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

**b)** le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

**c)** i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

**d)** le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;

**e)** le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

**f)** per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.

**g)** Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all’esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso

**h)** le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque n o n utilizzate.

**2.** Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

**3.** Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

**Art. 8. Esclusione dall’obbligo di conferimento**

**1.** Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

**2.** Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 7.

**Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

**1.** Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

**2.** Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto inoltre di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

**3.** Non sono in particolare, soggette a tariffa:

**a)** le superfici adibite all’allevamento di animali;

**b)** le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

**c)** Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

**4.** Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

|  |  |
| --- | --- |
| ATTIVITA’ | RIDUZIONE DEL |
| TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE | 40% |
| FALEGNAMERIE | 50% |
| AUTOCARROZZERIE | 60% |
| AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI | 60% |
| GOMMISTI | 50% |
| AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO | 60% |
| DISTRIBUTORI DI CARBURANTE | 40% |
| LAVANDERIE E TINTORIE | 40% |
| VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE | 50% |
| OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA | 40% |
| AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI | 40% |

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

**5.** Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

**a)** indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

**b)** comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

**Art. 10. Superficie degli immobili**

**1.** Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati riferita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.

**2.** Successivamente all’attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

**3.** Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di 1,5 m..

**4.** La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

**5.** Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

**TITOLO III – TARIFFE**

**Art. 11. Costo di gestione**

**1.** La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgsl n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

**2.** I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti, validati ed approvati secondo le diposizioni di legge vigenti, nonché secondo le determinazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

**3.** Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.

**4.** E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

**a)** per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

**b)** per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

**Art. 12. Determinazione della tariffa**

**1.** La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

**2.** La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

**3.** La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

**4.** La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente.

**Art. 13. Articolazione della tariffa**

**1.** La tariffa è composta da una quota fissa , articolata nelle fasce di utenza domestica e quota fissa e variabile per utenza non domestica, in modo da garantire il principio "chi più produce/inquina più paga" e che siano assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

**2.** L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**Art. 14. Periodi di applicazione del tributo**

**1.** La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computata in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.

**2.** L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

**3.** Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

**4.** Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

**Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche**

**1.** La tariffa per le utenze domestiche è parametrata al numero degli occupanti, e alla superficie assoggettabile del tributo.

**Art. 16. Occupanti le utenze domestiche**

**1.** Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

**2.** Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.

**3.** Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti 2 (due) unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

**4.** Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento di cui all’art 30 comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

**Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche**

**1.** La tariffa per le utenze non domestiche è parametrata alla tipologia di attività svolta e alla superficie assoggettabile del tributo.

**Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche**

**1.** Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività di seguito indicate:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Utenze non domestiche***  **Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti** | | | | | | |
| **Cat.** | **Descrizione** |  | |  | |
|  |  |  |  |
| **1** | **Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto** |  |  |  |  |
| **2** | **Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi** |  |  |  |  |
| **4** | **Esposizioni, autosaloni** |  |  |  |  |
| **5** | **Alberghi con ristorante** |  |  |  |  |
| **6** | **Alberghi senza ristorante** |  |  |  |  |
| **8** | **Uffici, agenzie, studi professionali** |  |  |  |  |
| **9** | **Banche ed istituti di credito** |  |  |  |  |
| **10** | **Negozi in genere** |  |  |  |  |
| **12** | **Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista** |  |  |  |  |
| **13** | **Carrozzeria, autofficina, elettrauto** |  |  |  |  |
| **14** | **Attività industriali con capannoni di produzione** |  |  |  |  |
| **15** | **Attività artigianali di produzione beni specifici** |  |  |  |  |
| **16** | **Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub** |  |  |  |  |
| **17** | **Bar, caffè, pasticceria** |  |  |  |  |
| **18** | **Supermercato, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari** |  |  |  |  |
| **19** | **Plurilicenze alimentari e/o miste** |  |  |  |  |
| **20** | **Ortofrutta, pescherie, fiori e piante** |  |  |  |  |

**2.** L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività sopra descritte viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie.

**3.** Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

**4.** Le unità immobiliari adibite ad agriturismo con ristorante, sono tassate per la superficie destinata all’ attività di ristorazione con la tariffa della categoria ”Ristoranti, trattorie…”, mentre per la restante superficie, in considerazione della discontinuità ed esigua presenza di ospiti, con la tariffa domestica con n.2(due) componenti. A tal fine coloro che svolgono tale attività sono tenuti ad individuare esattamente nella denuncia corredata di planimetria, la superficie destinata all’attività di ristorazione, altrimenti l’ufficio è legittimato a tassare l’intera superficie con la tariffa della Categoria , salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all’anno in cui il contribuente ha presentato denuncia. Alle attività di B.&B. che non svolgono attività di ristorazione, sull’intera superficie si applica la tariffa domestica con 2 (due) componenti. Nel caso di attività agrituristiche stagionali inferiori a 6 mesi si applica la tariffa domestica di 1 occupanti.

**5.** La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

**6.** Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

**7.** In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

**Art. 19. Scuole statali**

**1.** Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

**2.** La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

**20. Tributo provinciale**

**1.** Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

**2.** Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all’articolo 27.

**TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

**Art. 21. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.

**Art. 22. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni l’ufficio tributi riconoscerà ed applicherà esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

# Art. 22 bis. Agevolazioni per le utenze non domestiche a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19

Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, tenuto conto di tutto quanto stabilito nella Deliberazione ARERA 158/2020, sono stabilite riduzioni della tariffa così articolate:

* Esenzione della ***quota fissa e della quota variabile*** sulla tariffa rifiuti per il periodo di chiusura dell’attività sia essa commerciale,artigianale,industriale o di servizi;
* Applicare una riduzione pari al 5% della ***quota variabile*** della tariffa tassa rifiuti per il periodo dell’eventuale riapertura fino al 31/12/2020;

**TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

**Art. 23. Obbligo di dichiarazione**

**1.** I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:

**a)** l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;

**b)** la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

**c)** il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall’Ufficio Anagrafe .

**2.** La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all’art. 6 del presente Regolamento.

**3.** Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

**Art. 24. Contenuto e presentazione della dichiarazione**

**1.** I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso e della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

**2.** Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU),

**3.** L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

**4.** La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.

**5.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

**a)** per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;

**b)** per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

**c)** l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso

**d)** la superficie, la destinazione d’uso dei locali e delle aree ed i dati catastali ;

**e)** la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

**f)** la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

**6.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

**a)** i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);

**b)** i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

**c)** l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

**d)** la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

**e)** la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici

comunali, oppure può essere inoltrata:

**a)** attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)

**b)** via fax

**c)** in allegato a messaggi o di posta elettronica certificata

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a ), b ), c ) , fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

**Art. 25 Poteri del Comune**

**1.** Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti

tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**2.** Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

**3.** In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art.

2729 c.c.

**4.** Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

**Art. 26. Accertamento**

1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune,

a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.

2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a quattro rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all’articolo

31. L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale

**Art. 27. Sanzioni**

**1.** In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

**2.** In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

**3.** In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

**4.** In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 27, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

**5.** Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

**6.** Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo

18 dicembre 1997, n. 472.

**Art. 28. Riscossione**

**1.** Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale.

**2.** Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

**3.** Il versamento è effettuato per l’anno di riferimento in numero due rate da riscuotere entro l’esercizio finanziario.

**3. bis.** Per l’annalità 2020 le scadenze sono:

* 30 novembre prima rata o rata unica;
* 31 gennaio seconda rata;

**4.** Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

**5.** Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 29, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

**Art. 29. Interessi**

**1.** Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

**2.** Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**Art. 30. Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 31 a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

**Art. 31. Somme di modesto ammontare**

**1.** Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d’imposta.

**Art. 32. Contenzioso**

**1.** Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

**2.** Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

**3.** Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

**4.** Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

**TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie**

**Art. 33. Entrata in vigore e abrogazioni**

**1.** Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

**2.** Ai sensi dell’articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, è abrogato l’articolo 14 (TARES) del decreto legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

**Art. 34. Clausola di adeguamento**

**3.** Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

**4.** I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**Art. 35. Disposizioni transitorie**

**1.** Il comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

**2.** Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto

**DISCIPLINARE COMUNALE RELATIVO ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E ALLA RIDUZIONE DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI**

**Articolo 1 ‐ Oggetto del disciplinare**

1. Questo documento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni (di seguito TARI) per le utenze domestiche presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico.

2. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, contribuiscono infatti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di Igiene Urbana e possono quindi aver diritto ad una riduzione della TARI, per le utenze domestiche che praticano il compostaggio secondo quanto previsto dal “Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni” (di seguito “Regolamento TARI”).

**Articolo 2 ‐ Metodi di compostaggio consentiti**

1. Ai fini del conseguimento della riduzione della TARI è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, attraverso l’utilizzo delle apposite compostiere che l’Amministrazione Comunale darà in comodato d’uso gratuito alle utenze domestiche che ne faranno richiesta tramite apposita istanza, ovvero con quelle che gli utenti provvederanno ad acquistare direttamente previa formale adesione al progetto comunale ed iscrizione nell’apposito registro comunale dei soggetti aderenti all’iniziativa.

**Articolo 3 –Posizionamento compostiere**

1. I contenitori per il compostaggio domestico devono essere posizionati all’aperto e poggiare su suolo naturale, preferibilmente all’ombra di un albero a foglie caduche, così che l’attività di degradazione non sia disturbata dall’eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.

2. I contenitori per il compostaggio domestico devono essere posizionati ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà, scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.

3. La compostiera può essere localizzata anche in aree di proprietà comune, in tal caso con l’accordo di tutti i proprietari del terreno.

4. Il compostaggio domestico dovrà comunque avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenti o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla TARI è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo di localizzazione della compostiera dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

5. Anche il compost ottenuto dall’attività di compostaggio deve essere utilizzato su terreni privati,

di proprietà o in disponibilità e prioritariamente nei giardini e/o orti ubicati all’interno del territorio comunale.

**Articolo 4 ‐ Materiali da smaltire tramite l’attività di compostaggio e accorgimenti da seguire**

1. I materiali da compostare – “frazione umida e verde” sono:

• bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina

• fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra

• pane raffermo o ammuffito

• fondi di caffè, filtri di tè

• foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba

• rametti, trucioli, cortecce e potature

• pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo

• piccole quantità di cenere di legna

• gusci d’uova, penne di volatili, capelli

• fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti

chimici in genere ‐ comunque da compostare in piccola quantità)

• avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare in piccola quantità)

• pollina o altre deiezioni animali (da compostare in piccola quantità)

**ATTENZIONE**: Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali

indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l’insorgere di inconvenienti igienico‐sanitari, ne è

ammesso l’utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.

2. Materiale da non compostare, tutto ciò che non sia contemplato all’articolo 4.1 ed in particolar modo:

• plastica, gomma, materiali sintetici

• vetro e ceramica

• riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata

• legno trattato e/o verniciato

• farmaci

• pile esauste

• materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo.

3. Per una buona riuscita del compostaggio si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti:

mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2‐3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;

triturare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all’interno della compostiera:

accertarsi che la miscela abbia un’adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa.

4. Qualora i rifiuti organici prodotti dal nucleo familiari siano eccedenti la capacità delle compostiere dovranno essere conferite al servizio pubblico con le modalità prescritte nel vigente regolamento di gestione dei rifiuti urbani.

**Articolo 5 ‐ Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla TARI prevista per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico –**

1. L’agevolazione è riservata a tutti i cittadini residenti a Sant’Angelo in Pontano, che rappresentano utenze domestiche del territorio comunale e che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARSU/TARES/TARI.

2. Per poter ottenere l’agevolazione tributaria, il contribuente deve presentare l’apposita istanza, contestuale a quella di concessione in uso della compostiera, ovvero dopo l’acquisto autonomo di compostiera contenente le seguenti dichiarazioni fermo restando che le utenze già in possesso di compostiera, non dovranno ripresentare alcuna domanda;

a) l’impegno ad iniziare il compostaggio domestico a partire dalla data di consegna della

compostiera, ovvero dal suo acquisto, e ad utilizzarla, secondo le modalità previste dal presente disciplinare, per smaltire i rifiuti organici di cucina e di giardino prodotti dal proprio nucleo familiare, ad eccezione di quelli per i quali è opportuno moderarne la quantità per

sovrapproduzione, rispetto alle capacità di compostaggio.

b) l’impegno ad effettuare la raccolta differenziate secondo le modalità prescritte dal vigente regolamento di gestione dei rifiuti urbani.

c) l’impegno a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti

d) l’impegno a consentire in qualunque momento l’esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della compostiera e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde

e) l’ esatta destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di

giardinaggio, orticoltura, agricoltura

f) di conoscere ed accettare tutte le norme del presente disciplinare per l’utilizzo di compostiera, acquisizione e revoca del beneficio tributario.

3. Acquisita l’istanza, il responsabile dell’ufficio preposto provvederà a stipulare con l’avente diritto il contratto di comodato d’uso della compostiera e indicargli il luogo e tempo in cui il richiedente potrà provvedere al suo ritiro presso il magazzino comunale, ovvero ad acquisire la documentazione comprovante l’acquisto di compostiera da parte dell’utente e successivamente ad iscrivere il contribuente, nell’apposito registro dei compostieri e ad inviare loro una comunicazione scritta contenente il numero progressivo attestante l’avvenuta iscrizione al suddetto Registro.

4. La convenzione, ovvero la richiesta di esenzione costituente atto unilaterale d’obbligo per il contribuente in possesso di compostiera privata, verrà conservata agli atti dell’Ufficio preposto quale unico documento regolante la concessione del comodato d’uso gratuito, necessario per la realizzazione dei controlli.

5. Copia della suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell’Ufficio Tributi, quale

unico documento regolante l’attribuzione dell’agevolazione tributaria.

6. L’istanza di cui al comma 3 può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI.

**Articolo 6 ‐ Modalità di applicazione della riduzione tributaria**

1. La riduzione tributaria avrà effetto a partire dall’anno solare successivo a quello della richiesta;

2. La riduzione così accordata si considera tacitamente rinnovata di anno in anno, sino a contraria comunicazione di rinuncia da parte del contribuente e fatto salvo il caso di revoca (per i motivi riportati nel successivo art.7)

**Art.7 ‐ Accertamento della regolare tenuta della compostiere e revoca dell’agevolazione tributaria**

1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l’esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della compostiera e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde, comunicando con almeno 5 giorni di anticipo data e orari indicativi del sopralluogo.

2. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente disciplinare, la concessione in comodato d’uso gratuito della compostiera e la relativa riduzione tributaria potranno essere revocate, dietro verbale redatto dal personale incaricato ai controlli e con successiva comunicazione del Responsabile

Area Tributi. Per ottenere nuovamente la concessione di una compostiera e la relativa riduzione sulla TARI, l'utente a cui siano state revocate, dovrà presentare nuova istanza dall'anno successivo a quello della revoca.

3. Costituisce altresì causa di revoca dell’agevolazione tributaria l’accertamento a carico dell’utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti prescritte dal vigente regolamento di gestione dei rifiuti urbani.

**Articolo 8 ‐ Modalità di comunicazione di rinuncia**

1. Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di compostaggio .

2. La dichiarazione del venir meno delle condizioni che implicano l’applicazione della tariffa ridotta deve avvenire entro il 20 gennaio dell’anno successivo alle variazioni.

**Articolo 9 – Sanzioni**

L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nel presente disciplinare o successivamente impartite dal Comune, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 150,00= per la prima infrazione e pari a € 300,00= per le successive, oltre alla cessazione del diritto di riduzione a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione stessa, ferme restando eventuali ulteriori sanzioni previste per altre violazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa di gestione dei rifiuti urbani. Nel caso di contenitore fornito dal Comune, l'accertato uso improprio o difforme dello stesso ne comporta, inoltre, il ritiro da parte del Comune stesso. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'Utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la sanzione verrà automaticamente comminata.